



D.R. n. 128 del 12.4.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, lett. m);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" e i successivi decreti del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020, tutti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 con il quale, in attuazione dei menzionati provvedimenti normativi, sono state dettate disposizioni con riferimento alle attività didattiche, curriculari, formative, seminari, convegnistiche, sportive, ricreative, di ristoro, nonché alle procedure concorsuali e alle attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione universitaria e di servizio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3114 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto disposizioni in materia di lavoro agile;

Visto il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020 di adozione del "Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed, in particolare, l'art. 87, comma 1, che dispone che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la semplificazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto l'art. 101 del sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020 che contiene "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1, lett. p), s) e t), e l'art. 2, comma 3;



D.R. n. 128 del 12.4.2020

Vista la Circolare del Direttore Generale prot. 3550 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus)”;

Visto il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 con il quale è stato adottato il “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d’esame di profitto e finali”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art. 1, comma 1, dispone che l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto il decreto rettorale n. 120 del 3 aprile 2020, che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, reca norme in materia di attività didattiche e curriculari, congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, missioni, viaggi e trasferte, procedure concorsuali, riunioni di lavoro, attività di ricerca e sperimentazione, svolgimento della prestazione di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Visto il decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020 con il quale è adottato il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19”, quale aggiornamento del Documento d’Ateneo di Valutazione dei Rischi;

Considerato che si sono svolte le sedute di laurea relative all’appello straordinario a.a. 2018-2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, ed, in particolare, l’art. 1, lett. k), che dispone che “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani [...]”; l’art. 1, lett. n), che dispone che “nelle Università e nelle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,

2



D.R. n. 128 del 12.4.2020

successivamente la ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico"; l'art. 1, lett. o), che dispone che "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; l'art. 1, lett. q), che dispone che "per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22"; l'art. 1, lett. gg), che dispone che per i datori di lavori pubblici resta "fermo [...] quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18": "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Conseguentemente esse limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; l'art. 1, lett. hh) che dispone che ai datori di lavoro pubblici "si raccomanda [...] di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie"; l'art. 3, lett. c), che dispone che "[...] nelle università [...] sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4"; l'art. 3, lett. e), che dispone che "nelle pubbliche amministrazioni [...] sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani"; l'art. 8, rubricato "Disposizioni



D.R. n. 128 del 12.4.2020

finali”, che dispone, al comma 1, che le misure adottate con il decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020 e, al comma 2, che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (comma 3);

Preso atto delle sopra citate disposizioni recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con decorrenza dal prossimo 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

Ravvisata la necessità di prorogare le misure straordinarie adottate dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti al fine di contrastare e contenere l’incremento del contagio;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

In applicazione delle disposizioni dettate dalle disposizioni normative citate in premessa e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, finalizzato al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrano in vigore dal 14 aprile 2020, le misure appresso indicate:

1. E’ sospeso, fino a tutto il 3 maggio 2020, lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività, unitamente alle prove d’esame di profitto, sono svolte esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di minimizzare il possibile accumulo di ritardi nella progressione della carriera studentesca, agevolando la programmazione del sostenimento degli esami da parte degli Studenti, i singoli Dipartimenti garantiscono un adeguato calendario di appelli d’esame di profitto curriculari, anche successivi al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti istituzionali. Successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, è assicurato, nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, l’eventuale



D.R. n. 128 del 12.4.2020

recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti, per ragioni comunque legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

- b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, in presenza;
- c) missioni, viaggi e trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, anche extranazionale, fatti salvi eventuali casi per giustificati motivi rilevanti e inderogabili;
- d) procedure concorsuali in presenza: lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'Università, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La valutazione dei candidati, che possa svolgersi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza nel rispetto del principio di pubblicità, sono regolate dal decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020;
- e) rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, non risultassero già presenti.
- f) riunioni di lavoro in presenza che comportino assembramenti, comprese le sedute degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale; tali riunioni avvengono esclusivamente a distanza con le modalità regolate dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020;
- g) attività in presenza di ricerca e sperimentazione, fatti salvi, se autorizzati, i casi indifferibili non compatibili con la modalità telematica, nonché attività in presenza di terza missione universitaria.

2. Fino a tutto il 3 maggio 2020, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Restano ferme le disposizioni dettate con gli Atti direttoriali richiamati in premessa e adottati in attuazione del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 e dell'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.



D.R. n. 128 del 12.4.2020

3. Continuano a trovare applicazione negli ambienti dell'Ateneo aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le disposizioni relative alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di contrasto al contagio da COVID-19, nonché le disposizioni che impongono di mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
4. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 12 aprile 2020

Il Rettore
f.to *Prof. Santo Marcello Zimbone*

Il Direttore Generale
f.to *Prof. Ottavio Amaro*